



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO FALLIMENTI

Riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

1) dr Michele Monteleone Presidente rel.

2) dr M. Letizia D'Orsi Giudice

3) dr Michele Cuoco Giudice

IL CASO.it

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo presentato il 27.02.2013 dalla CASEARIA VASSALLO s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore, l.r. pro tempore Sig. Alfonso Perrotta, con sede in Paolisi, Via Nazionale Appia Km. 237,500 snc, P.I. 01059850626, iscritto al REA al nr. 77999;

preso atto della comunicazione al P.M., prescritta ai sensi dell'art. 161 5° co. l.f., avvenuta in data 04.03.2013 e rimasta priva di riscontro;

letti gli atti del procedimento, ascoltato il difensore della società ricorrente, udito il relatore;

OSSERVA

La CASEARIA VASSALLO s.r.l. in liquidazione ha formulato la proposta, secondo il tradizionale schema della *cessio bonorum* in favore dei creditori, con previsione nella I ipotesi (cfr. pag. 5 ricorso introduttivo) della soddisfazione dei ceto creditorio sulla base di un piano di liquidazione dei beni oggetto di cessione, con il pagamento:

1. nella misura del 100% delle spese di procedura, dei creditori prededucibili, dei creditori prelatizi, e dell'IVA a debito;
2. del 31,34% in favore dei creditori chirografari, attraverso la distribuzione in favore di costoro, secondo le modalità previste, di tutte le utilità rivenienti dal compimento delle operazioni di liquidazione come analiticamente descritte.

Nella II ipotesi (cfr. pag. 10 ricorso introduttivo), considerata la ripartizione in sede concordataria delle somme ricavate dalla aggiudicazione del bene pignorato (pari ad € 431.500,00), unitamente a quelle derivanti dal realizzo degli altri beni materiali e dei crediti, ha proposto il pagamento:

1. nella misura del 100% delle spese di procedura, dei creditori prededucibili, dei creditori prelatizi, e dell'IVA a debito;
2. del 4,77% in favore dei creditori chirografari, attraverso la distribuzione in favore di costoro, secondo le modalità previste, di tutte le utilità rivenienti dal compimento delle operazioni di liquidazione come analiticamente descritte.

Orbene, tanto premesso, la domanda di concordato preventivo, in relazione ad entrambe le ipotesi, va dichiarata inammissibile.

Infatti per espressa ammissione della società ricorrente (cfr. pag. 5 ricorso introduttivo) la I ipotesi prevede come presupposto, l'annullamento (*rectius* l'inefficacia o la nullità in caso di prosecuzione di azione esecutive sul patrimonio del debitore ex art. 168 l.f.) dell'aggiudicazione del bene pignorato; in merito a tale compendio immobiliare (correttamente aggiudicato in data 13.11.2012, medesima data della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di c.p. ex art. 161 6° co. l.f.) va osservato che esso è stato oggetto di stima nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare e valutato dal CTU nominato in € 770.000,00.

Come riconosciuto dalla stessa ricorrente tale valore "è risultato esorbitante rispetto a quello di mercato se è vero che a seguito di infruttuosi tentativi di vendita, il bene pignorato è stato aggiudicato alla Duepi s.n.c. di Pasquariello Francesco per la somma di € 431.500,00" (cfr. tenore letterale pag. 5 domanda di ammissione), evidentemente reale ed effettivo prezzo di realizzo del bene alla luce delle opportunità offerte dal mercato.

Tanto premesso, oggettivamente impraticabile risulta la suddivisione del bene immobile in quattro lotti, *“ai fini di una migliore commercializzazione (sic!) del bene periziato”*, effettuata dal tecnico di parte, Ing. Ernesto Marra, nell’elaborato allegato sub nr. 3; infatti non è dato comprendere come si possa fondatamente ipotizzare che solo il lotto 1 (composto da Locale – capannone – servizi (piano terra) - uffici (primo piano) e corte sub 1), possa avere un valore di mercato pari ad € 350.000,00, se l’intero compendio immobiliare è stato aggiudicato come visto per la somma complessiva di € 431.500,00.

Il tutto a voler sottacere dei costi aggiuntivi da sostenere necessariamente per le opere di sistemazione muraria e degli impianti per rendere autonomi i singoli lotti, unitamente ai costi aggiuntivi di accatastamento immobiliare, di cui non viene fatta alcuna menzione in atti.

Né tantomeno alcun pregio o valore giuridico può riconoscersi alle lettere di intenti, neppure da considerare come proposte irrevocabili di acquisto (in relazione alla cd. fattibilità giuridica del piano e alle garanzie da offrire ai creditori per l’adempimento della proposta concordataria), pervenute alla ricorrente (cfr. all.4) senza alcuna autenticazione delle firme di sottoscrizione; del resto già una scrittura privata autenticata di preliminare di vendita non avrebbe offerto le garanzie necessarie, soprattutto alla luce di quanto innanzi evidenziato, atteso il valore meramente obbligatorio, e non reale, dell’obbligo giuridico assunto.

Di tutto ciò il professionista attestatore non si è fatto minimamente carico nella relazione depositata, ai sensi dell'art. 161 co. 3° l.f., riportando apoditticamente quanto ritenuto dal tecnico di parte, non fornendo, per contro, come avrebbe dovuto, chiarimenti al riguardo. (cfr. pag. 3 della relazione).

È appena il caso di evidenziare sul punto che la giurisprudenza ha affermato che il compito del professionista consiste nel *“redigere una motivata relazione dalla quale risultino l'attività svolta e le ragioni che hanno portato a ritenere veridici i dati aziendali e fattibile il piano”*.

Con riferimento al criterio di valutazione del cespite, ritenuto congruo dall'attestatore, sulla base di un generico richiamo ad una perizia estimativa, occorre rilevare che i cespiti devono essere valutati, sulla base dell'OIC 5 richiamato dallo stesso attestatore, sulla base del *“valore di realizzo di stralcio”*.

A tal proposito occorre ricordare che l'intero compendio immobiliare è stato aggiudicato come visto per la somma complessiva di € 431.500,00.

Di detto circostanza e del valore di mercato da essa desumibile, quantomeno ai fini di una prudentiale valutazione, avrebbe dovuto tenere da conto l'attestatore nella propria relazione, così come avrebbe dovuto stanziare un fondo relativamente agli oneri previsti per il frazionamento in lotti.

Al contrario l'attestatore, sul punto, ha formulato una relazione del tutto lacunosa e senza fornire alcun parametro di valutazione, ma limitandosi a ritenere congruo il valore di perizia dell'Ing. Marra.

In sintesi, quindi, l'attestatore deve enunciare, in maniera ordinata e coerente, i criteri ricognitivi, estimativi e prognostici seguiti, in modo da rendere manifesti il percorso logico, i ragionamenti e le motivazioni su cui si fonda l'attestazione.

Con specifico riguardo all'attestazione di veridicità dei dati aziendali, il giudizio dell'attestatore non può limitarsi a una mera dichiarazione di conformità, ovvero di corrispondenza formale dei dati utilizzati per la predisposizione del piano a quelli risultanti dalla contabilità, ma, al contrario, comporta che il professionista accerti e attesti che i dati in questione siano "effettivamente reali" ((cfr. in tal senso Tribunale Firenze, 9.2.2012, in *Redazione Giuffrè*, 2012; nonché Tribunale Mantova, 28.5.2012, in www.ilcaso.it, doc. 7257/2012, secondo cui "Il giudizio dell'attestatore di cui all'articolo 161, legge fallimentare non può limitarsi alla dichiarazione di conformità della proposta ai dati contabili, dovendo, invece, desumere i dati in questione dalla realtà dell'azienda, che egli deve indagare verificando la reale consistenza del patrimoni, esaminando e vagliando i dati che lo compongono...").

Infatti, secondo la interpretazione consolidata, il concetto di "veridicità" deve essere ricondotto a quello di "rappresentazione veritiera e corretta" ex art. 2423 c.c., e, quindi, deve essere inteso in termini di "corrispondenza al vero".

In questa prospettiva, il professionista è tenuto a esaminare e verificare i singoli elementi contabili ed extracontabili su cui il piano si fonda, vale a dire tutti i dati di natura contabile, aziendalistica e giuridica rilevanti ai fini dell'attuabilità del piano.

Particolare attenzione, l'attestatore deve prestare agli elementi di maggiore importanza in termini quantitativi (ad esempio, crediti rilevanti), alle componenti del

capitale circolante che generano flussi di cassa (ad esempio, scorte, crediti, debiti, ecc.), agli elementi con profili di rischio elevato ai fini dell'attestazione (ad esempio, avviamenti di assets da dismettere, Fondi di rischio e oneri).

La tipologia del controllo del professionista non può prescindere dalle caratteristiche del piano. Così, ad esempio, in un piano di tipo liquidatorio, il professionista dovrà accertare e attestare l'appartenenza al debitore dei beni immobili e degli altri cespiti e la libera disponibilità degli stessi, la effettiva esistenza e la corretta valutazione dei crediti commerciali, la effettiva presenza di giacenze di magazzino e la concreta possibilità di collocazione sul mercato.

Al fine di effettuare l'attestazione della veridicità dei dati, il professionista deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell'azienda, esaminando e vagliando gli elementi che lo compongono. Egli deve, quindi, accertare che i beni materiali ed immateriali esposti in domanda (diritti di esclusiva, brevetti, giacenze di magazzino, macchinario, beni immobili, eccetera) siano esistenti e correttamente valorizzati, anche prendendone visione diretta o, in caso di dubbio, richiedendo apposite stime (senza che ciò non lo esima da una valutazione critica della stima); deve accertare che i crediti vantati siano esistenti e "concretamente esigibili", in quanto relativi a debitori solvibili, effettuando le opportune verifiche (circularizzazione del credito, esame della situazione patrimoniale del debitore, ecc.); deve accertare il valore delle partecipazioni societarie calandosi nella realtà della società partecipata. Il tutto con "criterio di prudenza" ovvero assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso.

Quanto alle passività, egli deve verificare che quelle esposte siano (quantomeno) quelle risultanti dalla contabilità e dagli altri documenti aziendali (non solo dal bilancio), nonché dalle informazioni che egli possa assumere presso clienti, banche e fornitori; che il debitore abbia tenuto conto, nella proposta, della natura dei crediti vantati nei suoi confronti (privilegiati o chirografari), indagando la condizione del creditore e la causa del credito; che il debitore abbia palesato l'esistenza di diritti reali di garanzia esistenti sui suoi beni; che abbia tenuto conto delle passività potenziali connesse agli obblighi contributivi o fiscali, ovvero la posizione di garanzia assunta rispetto ai lavoratori; che abbia adeguatamente considerato i rischi connessi ai contenziosi pendenti o prevedibili; che abbia risolto (o programmato di risolvere) secondo legge e contratto i rapporti giuridici pendenti. Anche in questo caso, dovrà seguire criteri di prudenza assumendo, nel dubbio, al valore più alto le passività accertate".

Alla luce del suddetto inquadramento sistematico, l'attestazione in commento risulta gravemente lacunosa anche in ordine alla voce Crediti Verso Clienti (cfr. pag. 4); infatti dopo aver analiticamente indicato i crediti per un ammontare complessivo di € 141.116,51, il professionista attestatore ha dedotto che *"il liquidatore ha inviato a tutti i clienti sopra descritti una comunicazione tendente a riscuotere i crediti vantati dalla società. Poiché allo stato non sono ancora giunte le risposte a tali missive, e poiché si tratta di crediti vantati da alcuni anni, è dubbia la riscossione integrale degli stessi. All'uopo risulta prudenzialmente iscritto in bilancio un fondo svalutazione crediti pari ad € 40.000,00, che si ritiene congruo, tenuto anche conto della contemporanea sussistenza (non nelle scritture contabili, ma nella domanda) di un ulteriore fondo denominato "fondo generico concordato" di*

€ 80.000,00 che, essendo a copertura in generale dei rischi del concordato, serve anche a coprire il rischio di ulteriori insussistenze, oltre agli € 40.000,00 di cui al summenzionato fondo”.

Evidente risulta come la relazione del professionista attestatore sia completamente lacunosa e carente, in quanto non prende in considerazione affatto la primaria, elementare circostanza che la società istante, in liquidazione da circa tre anni (ovvero dal 02.07.2010) in relazione ai crediti “vantati da alcuni anni”, avrebbe dovuto svalutare integralmente i crediti in questione.

Infatti così come previsto dal principio contabile “OIC n. 5” in bilancio deve essere indicato il valore di realizzo per stralcio dei beni ed il valore di realizzo dei crediti al netto degli oneri diretti di realizzo.

Ciò premesso, visti l’anzianità dei crediti ed il mancato riscontro alla missive inviate dal liquidatore per la conferma del credito, l’attestatore avrebbe dovuto prevedere una svalutazione integrale dei crediti verso clienti al fine di stimare in maniera prudente il cd. “valore di realizzo”.

A fronte di tali crediti, palesemente incagliati, risulta iscritto un fondo svalutazione crediti forfettario di € 40.000,00 ed un fondo generico da concordato di € 70.000,00, quest’ultimo non recepito nelle scritture contabili e non specificatamente riferito ai crediti verso clienti, ma stanziato per ipotetiche sopravvenute passività.

A fronte della genericità dei fondi, l’attestatore senza riferire alcun elemento di valutazione specifico e senza alcun riferimento concreto al rischio che intendono misurare, si limita ad attestarne la congruità.

In aggiunta i citati fondi vengono esposti nelle tabelle di liquidazione, invece che a deconto dei crediti, a deconto dell'attivo a disposizione del pagamento dei creditori chirografari con una evidente operazione di makeup contabile.

A ciò deve aggiungersi che non vi è alcun cenno al bilancio al 31.12.2012 (che non risulta depositato in atti!), e viene unicamente allegata una situazione straordinaria al 31.01.2013 senza fornire alcun riferimento circa la storicità e l'andamento delle poste, con particolare riferimento ai crediti ed alle passività.

Quindi anche a voler considerare la II ipotesi avanzata nelle domanda la stessa risulta inammissibile; infatti decurtando dall'attivo la voce di € 150.282,65 relativo all'incasso crediti (pari, come visto, a zero) e ritenuto il residuo attivo a favore dei creditori chirografari pari ad € 35.994,35, al fine di garantire la percentuale minima del 4,77%, in maniera evidente emerge la non fattibilità del piano in quanto incapiente a soddisfare integralmente le pretese dei creditori prelatizi ivi riannoverati (cfr. pag. 12 relazione ex art. 161 co 3° l.f.).

Quindi, sulla base delle considerazioni riportate, si avrebbe un prospetto di liquidazione così come sotto riportato :

	I ipotesi	II ipotesi	Rettifiche
Opificio	632.000,00	431.500,00	431.500,00
incasso crediti	150.282,65	150.282,65	-
mobili e macchine e arredi	11.100,00	11.100,00	11.100,00
cassa	110,88	110,88	110,88
Attivo disponibile	793.493,53	592.993,53	442.710,88
Spese Procedura	- 65.000,00	- 65.000,00	- 65.000,00
Altri costi prededuzione	- 24.884,07	- 24.884,07	- 24.884,07
Residuo Dispibilità	703.609,46	503.109,46	352.826,81
ipotecario	- 151.276,40	- 151.276,40	- 151.276,40
Residuo attivo	552.333,06	351.833,06	201.550,41
Dipendenti	- 48.804,67	- 48.804,67	- 48.804,67
Professionisti	- 115.005,75	- 115.005,75	- 115.005,75
Coop.ve agricole	- 1.241,63	- 1.241,63	- 1.241,63
Erario	- 40.786,66	- 40.786,66	- 40.786,66
	346.494,35	145.994,35	4.288,30
Fondo svalutazione crediti	- 40.000,00	- 40.000,00	-
Fondo svalutazione generico	- 70.000,00	- 70.000,00	-
Residuo attivo chirografi	236.494,35	35.994,35	4.288,30
	-	-	-
Totale chirografi	754.679,82	754.679,82	754.679,82
% soddisfacimento	31,34%	4,77%	-0,57%

Il professionista non poteva, dunque, esimersi da una preliminare verifica in ordine alla veridicità dei dati e alla correttezza delle appostazioni contabili, essendo tale attività propedeutica e strumentale alla successiva prognosi di fattibilità del piano.

La domanda di concordato, infatti, non può ritenersi neppure fattibile e, alla luce dei motivi innanzi esposti, risulta chiaramente inammissibile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 161 e 162 l.f..

Stante la proponibilità del concordato anche in presenza di una situazione di "stato di crisi" e non solo di conclamato stato di dissesto dell'imprenditore, la

dichiarazione di fallimento che prima conseguiva necessariamente al giudizio di inammissibilità del ricorso, oggi, alla luce del novellato art 162 l.f., deve intendersi solo come eventuale e possibile allorquando il tribunale positivamente valuti ed accerti la ricorrenza di uno stato di insolvenza.

Tale argomentazione impone quindi al Collegio di disporre la trasmissione degli atti al PM, alla luce del riconosciuto potere di segnalazione di cui all'art. 7 n. 2) l.f. (cfr. in tal senso Cass. civ. S.U. 9409/2013), stante il grave stato di insolvenza emergente per tabulas.

Alla luce dei gravi comportamenti innanzi evidenziati, va disposta altresì la trasmissione degli atti al sig. Procuratore della Repubblica – sede –, perché valuti la proponibilità dell'azione penale in relazione alla fattispecie delittuosa prevista e punita dall'art 236 *bis* l.f. nei confronti del professionista attestatore. □

P.Q.M.

letti gli artt. 160, 161 e 162 l.f.,

DICHIARA INAMMISSIBILE

la proposta di concordato preventivo come in atti proposta.

Dispone la trasmissione atti al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, perché ove ritenuto, proceda ai sensi dell'art. 7 n. 2) l.f. nei confronti della CASEARIA VASSALLO s.r.l. in liquidazione e, ai sensi dell' art. 236 bis l.f., nei confronti del professionista attestatore.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Benevento nella Camera di Consiglio del 23.04.2013

IL CASO.it
Il Presidente Estensore

Dr. Michele Monteleone